

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024.

Il Revisore unico del conto, nominato con deliberazione consiliare n. 8 del 22 maggio 2024, il giorno 4 del mese di marzo 2025, presso il proprio studio in Alba - corso Piave 4, ha effettuato la seguente attività: ***“Parere in merito al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2024”.***

DATO ATTO

di aver ricevuto in data 25/02/2025 la proposta di deliberazione di Giunta dell'Unione sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2024, ai sensi dell'art. 3, co. 7 del D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, corretto ed integrato dal D.Lgs. del 10 agosto 2014, n. 126, nonché gli allegati prospetti redatti dall'Ufficio Ragioneria: ECONOMIE 2024 (CON FPV) – MINORI ENTRATE 2024 – RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI – RESIDUI ATTIVI COMPETENZA 2024 – RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI – RESIDUI PASSIVI COMPETENZA 2024.

VISTO

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*

TENUTO CONTO

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2024, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Gli impegni assunti nel 2024, pagati o non pagati sono stati re-imputati entro il 31/12/2024.

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è analiticamente elencata nelle tabelle allegate.

Dall'esame risulta inoltre che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili.

La re-imputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate.

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate, nella tabella sono riportate le re-imputazioni che non hanno generato FPV.

La re-imputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

VERIFICATO CHE

Il Revisore ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento. Dalla proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata, emerge quanto segue:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 1.133.679.80.

Il FPV 2024 è di € 247.473,06 per spese correnti ed € 886.206,74 per spese in conto capitale

La re-imputazione degli impegni al FPV è analiticamente illustrata nelle tabelle allegate.

Il FPV finale spesa 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027, anno 2025;

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- principio contabile 4/2, punto 5.4. 8 il quale dispone che: alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2024;
- principio contabile 4/2, punto 5.4. 9 il quale dispone quanto segue:

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett. a) dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2024, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;
- nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;
- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;
- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio 2024, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile re-imputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto.

Il dettaglio dei residui attivi è analiticamente illustrato nelle tabelle allegate.

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2024, ma non incassate.

Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Il dettaglio dei residui passivi è analiticamente illustrato nelle tabelle allegate.

Le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) € 1.853.308,22 di cui:

- € 928.463,57 da gestione residui;
- € 924.844,65 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) € 986.398,71 di cui:

- € 319.338,07 da gestione residui;
- € 667.060,64 da gestione competenza 2024.

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

Dopo la verifica dei residui attivi sono state inserite minori entrate pari ad € 32.708,97.

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

Dopo la verifica dei residui passivi sono state inerite economie pari ad € 15.525,12.

ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

PRESO ATTO

- che il responsabile dei servizi ha trasmesso le risultanze del riaccertamento, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- che il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, il Revisore esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto ed invita l'Ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere per gli adempimenti di competenza.

Alba, lì 4 marzo 2025

Il Revisore unico dell'Unione Montana Valle Maira
Ansaldi dott. Giovanni

